Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 120° — Numero 105**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 14 aprile 1979** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vetreria milanese Lucchini-Perego S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di due saldatrici per materiale termoretraibile in politene del valore complessivo di D.M. 275.002 di origine e provenienza R.F. di Germania la ditta Vetreria milanese Lucchini-Perego S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 178.733 di cui al mod. *B*-Import numero 4530540 rilasciato dalla Banque de Suez, sede di Milano, in data 3 dicembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 4 marzo 1977 con un ritardo, quindi, di giorni trentadue rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490958 del 31 febbraio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo ai cambiamenti intervenuti nei propri piani di lavoro, per cui fu richiesto alla fornitrice estera di ritardare i tempi di consegna della merce;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 1° marzo 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente tecnica e tenuto conto, altresì, che la

società italiana a conoscenza del fatto che l'operazione non si sarebbe potuta perfezionare entro i termini, non si premurò di chiedere, contrariamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la proroga al termine di validità della domiciliata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vetreria milanese Lucchini-Perego mediante fidejussione della Banque de Suez, sede di Milano, nella misura del 5% di D.M. 178.733 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3377)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, in Roma, stabilimento in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 16 novembre 1978 e 17 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina, è prolungata fino al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3503)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978 e 11 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 ottobre 1976 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento), è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3500)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, in Roma, stabilimento in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 16 novembre 1978, 17 novembre 1978 e 17 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina, è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dei trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3504)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978 e 19 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 ottobre 1976 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento), è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3501)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978, 19 marzo 1979 e 20 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 ottobre 1976 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento), è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3502)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1979.

Proroga al 28 gennaio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distillerie italiane, in Milano, stabilimenti in Sesto S. Giovanni e S. Giovanni Valdarno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimenti a Sesto S. Giovanni (Milano) e S. Giovanni Valdarno (Arezzo);

Visto il decreto ministeriale 17 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimenti a Sesto S. Giovanni (Milano) e S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3523)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, sede di Milano e stabilimenti di Torino ed Este.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, sede di Milano e stabilimenti di Torino ed Este (Padova);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978 e 18 dicembrre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 2 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano, Torino e Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, sede di Milano e stabilimenti di Torino ed Este (Padova), è prolungata fino al 2 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto delle integrazioni salariali ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3498)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Elenco degli esperti incaricati di presiedere le commissioni di perizia delle partite di tabacco offerte all'intervento.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, con il quale viene previsto in caso di mancato accordo nella valutazione delle partite di tabacco offerte all'organismo di intervento, la facoltà di ricorrere sia all'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile, sia ad una commissione composta dai due periti nominati dalle parti e da un terzo perito, con funzioni di presidente, da scegliersi, di comune accordo tra le parti stesse, in un elenco di periti predisposto per ciascuna campagna dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il precedente decreto ministeriale 11 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di provvedere alla formazione di detto elenco di periti per il tabacco in foglia di raccolto 1979 e per il tabacco in colli di raccolto 1978;

Decreta:

In attuazione del disposto di cui all'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, si designano i periti ai quali può essere affidato l'incarico di presiedere le commissioni chiamate a derimere le controversie derivanti dal mancato accordo tra le parti nella valutazione delle partite o gruppi di varietà di tabacco in foglia di raccolto 1979 e di tabacco in colli di raccolto 1978 offerte all'organismo di intervento:

A) TABACCO IN FOGLIA

1. — *Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina ed ibridi derivati*:

1) Colopi per. agr. Giuseppe, via S. Antonio, Cerignola (Bari);
2) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi, 29, Tivoli (Roma);
3) D'Amato dott. Angelo, via Pizzoferrato, 12, Pescara;
4) Danese per. agr. Renato, via Ospedale Civile, 21, Lecce;
5) Di Giovacchino per. agr. Luigi, Picciano (Pescara);
6) Ghezzi dott. Carlo, via Campi, 8, Lecce;
7) Marato dott. Maurizio, via Cap. Ritucci, 31, Lecce;
8) Marini per. agr. Adolfo, Civitacastellana (Roma);
9) Marocco per. agr. Giuseppe, piazza S. Pio, Lecce;
10) Pomerici dott. Nicola, via Gattini, 49, Matera;
11) Sborgia per. agr. Dante, via Palermo, 79/*a*, Pescara;
12) Starace per. agr. Antonio, via Gramsci, 16, Lecce;
13 Tumminello dott. Mario, via G. Tornielli, 30, Roma;
14) Zamberto per. agr. Oscar, via Massarella, 6, Lecce.

2. — *Per tutte le altre varietà*:

1) Bertaja dott. Giorgio, via Catullo, 2, Verona;
2) Bertocci per. agr. Benero, via Mazzini, 6, Perugia;
3) Cavuoto dott. Antonio, via N. da Montefiore, Benevento;

4) Comparone dott. Umberto, via V. Caso, 45, Piedimonte Matese (Caserta);
5) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi, 29, Tivoli (Roma);
6) Cossu Vitelli per. agr. Nunzio, via Jacopo Nardi, 67, Firenze;
7) Dall'Olio dott. Luigi, via Municipio, 7, Arborea (Cagliari);
8) Davalli dott. Augusto, Osimo (Ancona);
9) Di Stefano dott. Giuseppe, via N. Sala, Palazzo De Santis (Benevento);
10) Giubilei per. agr. Dario, viale Giotto, 21, Arezzo;
11) Marzocchi dott. Ulderigo, piazza Repubblica, 2, Arezzo;
12) Milleri per. agr. Igino, via Piave, 5, Città di Castello (Perugia);
13) Mondillo dott. Francesco, Cerreto Sannita (Benevento);
14) Murolo dott. Giuseppe, II traversa Marconi, Cava dei Tirreni (Salerno);
15) Parascandalo dott. Salvatore, viale L. Cacciatore, 1-*bis*, Salerno;
16) Polichetti per. agr. Raffaele, S. Marco dei Cavoti (Benevento);
17) Quarto per. agr. Antonio, via S. Agata, 47, Villa di Briano (Caserta);
18) Rago dott. Luigi, azienda Villani, Battipaglia (Salerno);
19) Salaris per. agr. Eugenio, viale Trieste, 4, Sassari;
20) Santi dott. Adelio, piazza dei Mercati, Marsciano (Perugia);
21) Sforza Fogliani dott. Paolo, via Maddalena, 18, Piacenza;
22) Silvestrini dott. Otello, via G. Verdi, 3, Cerea (Verona);
23) Sozzè dott. Antonio, piazza V. Emanuele, 65, Voghera (Pavia);
24) Taccoli dott. Federico, Moruzzo (Udine);
25) Incarbone dott. Gesualdo, Dr.sa Santa Agata, 15, Caltagirone;
26) Milella dott. Vito, via Campo di Mele, 83, Roma.

B) TABACCO IN COLLI

1. — *Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina ed ibridi derivati*:

1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrilli, 18, Roma;
2) Biasco dott. Elio, viale Marconi, 4, Lecce;
3) Martinelli dott. Ezio, via Ugo De Carolis, 33, Roma;
4) Fenizia dott. Vittorio, via Fonteiana, 162, Roma;
5) Ferrari dott. Luigi, viale Ruiter, 33, Modena;
6) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci, 44, Roma;
7) Guerrieri dott. Marcello, via 95° Reggimento Fanteria, 111, Lecce;
8) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes, 53, Roma;
9) Palucci dott. Ennio, Vasto (Chieti);
10) Cocchia dott. Gastone, via Luigi Pulci, 9, Roma.

2. — *Per tutte le altre varietà*:

1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrilli, 18, Roma;
2) Dell'Anese per. agr. Antonio, piazza Gabriotti, 5, Città di Castello (Perugia);
3) Cocchia dott. Gastone, via Luigi Pulci, 9, Roma;
4) Martinelli dott. Ezio, via Ugo De Carolis, 33, Roma;
5) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci, 44, Roma;
6) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes, 53, Roma;
7) Pagnani per. agr. Emanuele, viale Alighieri, 5, Perugia;
8) Scalcione dott. Emanuele, via Luigi Rizzo, 36, Roma;
9) Taccoli dott. Federico, Moruzzo (Udine);
10) Fenizia dott. Vittorio, via Fonteiana, 162, Roma;
11) Milella dott. Vito, via Campo di Mele, 83, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(3374)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, sede di Milano e stabilimenti di Torino ed Este.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, sede di Milano e stabilimenti di Torino ed Este (Padova);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 18 dicembre 1978 e 31 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 2 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano, Torino e Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, sede di Milano e stabilimenti di Torino ed Este (Padova), è prolungata fino al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3499)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETR), con annesso e protocollo, adottato a Ginevra il 1° luglio 1970.

Il 28 dicembre 1978, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 112 del 6 marzo 1976, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 17 aprile 1976, ha avuto luogo, presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETR), con annesso e protocollo, adottato a Ginevra il 1° luglio 1970.

L'accordo, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 5, entrerà in vigore per l'Italia il 26 giugno 1979.

(2975)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di econometria presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina è vacante la cattedra di econometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3542)

Vacanza della cattedra di urbanistica presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino è vacante la cattedra di urbanistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3543)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Acqua di Nepi delle antiche terme dei Gracchi » di Nepi

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1850, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Acqua di Nepi delle antiche terme dei Gracchi » di Nepi (Viterbo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2810)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale estera « Fontevivo »

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1848, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale estera « Fontevivo ».

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2811)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Aurora » di Castelletto d'Orba

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1852, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Aurora » di Castelletto d'Orba (Alessandria).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2812)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Barbarano Vicentino

Con decreto 10 gennaio 1979, n. 3395, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo dello scolo Busa in località Ponte del comune di Barbarano Vicentino (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, sezione *B*, mappali 380 (mq 110) e 458 (mq 130) della superficie complessiva di mq 240 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 17 febbraio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(3157)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Civitella di Romagna

Con decreto 10 gennaio 1979, n. 3427, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del fiume Bidente in località Cusercoli del comune di Civitella di Romagna (Forlì), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22, mappali 232 (mq 88); 233 (mq 323); 240 (mq 184) e al foglio n. 27, mappale 198 (mq 6) della superficie complessiva di mq 601 ed indicato nelle planimetrie rilasciate in ottobre 1976 e 28 ottobre 1977 in scala 1:1000 e 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(3158)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vobarno

Con decreto 5 gennaio 1979, n. 3393, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in località Isolabella del comune di Vobarno (Brescia), segnato nel catasto del comune medesimo alla partita n. 4136, mappali 7069 (Ha 0.00.30); 7070 (Ha 0.00.58); 7071 (Ha 0.01.40); 7072 (Ha 0.00.91); 7073 (Ha 0.36.80) e 7074 (Ha 0.01.90) per Ha 0.41.89; e alla partita n. 3997, mappale 5043, per Ha 0.05.30 e complessivamente di Ha 0.47.19 ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 dicembre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3155)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di pertinenze idrauliche in comune di Seriate

Con decreto 10 gennaio 1979, n. 3489, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di pertinenze idrauliche del fiume Serio in comune di Seriate (Bergamo) segnate nel catasto del comune medesimo ai fogli numeri 8, 9, 12, 13 e 16, in sponda destra mappali 2539 (Ha 0.30.00); 4510 (Ha 1.74.70); 4512 (Ha 0.06.20); 4513/b (Ha 24.32.70); 4514 (Ha 0.18.20); 4515 (Ha 0.11.60); 4516 (Ha 0.15.90); 4517 (Ha 0.31.40); 4519 (Ha 0.12.90); 4520 (Ha 0.25.50); e in sponda sinistra mappali 4831 (Ha 0.01.00); 4837 (Ha 0.07.00); 4836 (Ha 0.35.70); 4090 (Ha 0.56.20); 4083/a (Ha 1.46.40); 4083/b (Ha 5.38.00) e 4835 (Ha 0.26.00) della superficie complessiva di Ha 35.69.40 ed indicate nella planimetria rilasciata il 24 maggio 1977 in scala 1.2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3156)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi dell'11 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,20	842,20	842,15	842,20	842,25	842,20	842,30	842,20	842,20	842,20
Dollaro canadese	733,70	733,70	733,50	733,70	733,68	733,70	733,80	733,70	733,70	733,70
Marco germanico	443,65	443,65	443,20	443,65	444 —	443,65	443,65	443,65	443,65	443,65
Fiorino olandese	410,63	410,63	411,50	410,63	411,10	410,73	410,68	410,63	410,63	410,65
Franco belga	27,989	27,989	28,05	27,989	28 —	27,98	28 —	27,989	27,989	28 —
Franco francese	192,99	192,99	193,70	192,99	193,45	192,99	193,13	192,99	192,99	193 —
Lira sterlina	1768,20	1768,20	1769 —	1768,20	1767,45	1768,20	1768,50	1768,20	1768,20	1768,20
Lira irlandese	1698,50	1698,50	1701 —	1698,50	1746,40	—	1702 —	1698,50	1698,50	—
Corona danese	159,68	159,68	159,70	159,68	159,85	159,68	159,54	159,68	159,68	159,70
Corona norvegese	164,10	164,10	163,90	164,10	164 —	164,10	164,15	164,10	164,10	164,10
Corona svedese	192,05	192,05	192 —	192,05	191,95	192,05	192,06	192,05	192,05	192,05
Franco svizzero	489,31	489,31	489,55	489,31	489,85	489,31	489,59	489,31	489,31	489,30
Scellino austriaco	60,42	60,42	60,50	60,42	60,48	60,42	60,439	60,42	60,42	60,45
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,45	17,40	17,35	17,40	17,30	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,291	12,291	12,31	12,291	12,29	12,29	12,306	12,291	12,291	12,30
Yen giapponese	3,952	3,952	3,96	3,952	3,95	3,95	3,95	3,952	3,952	3,95

Media dei titoli dell'11 aprile 1979

Titolo	
Rendita 5% 1935	66,90
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89 —
» 5,50% » » 1968-83	86,625
» 5,50% » » 1969-84	81,825
» 6% » » 1970-85	81,625
» 6% » » 1971-86	78,40
» 6% » » 1972-87	77,025
» 9% » » 1975-90	84,65
» 9% » » 1976-91	84,15
» 10% » » 1977-92	88,20
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1-7-1979	100,50
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,80
» » » » 1-1-1978/80	100,725
» » » » 1-3-1978/80	100,875
» » » » 1-6-1978/80	100,725
» » » » 1-8-1978/80	100,70
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	98,80
» » Nov. 5,50% 1-1-1980	96,05
» » Pol. 9% 1-1-1980	98,15
» » » 10% 1-1-1981	96,95
» » Nov. 5,50% 1-4-1982	84,675
» » Pol. 12% 1-1-1982	99,25
» » » 12% 1-4-1982	99,025
» » » 12% 1-10-1983	98 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1979

Valuta	
Dollaro USA	842,25
Dollaro canadese	733,75
Marco germanico	443,65
Fiorino olandese	410,655
Franco belga	27,994
Franco francese	193,06
Lira sterlina	1768,35
Lira irlandese	1700,25
Corona danese	159,61
Corona norvegese	164,125
Corona svedese	192,055
Franco svizzero	489,45
Scellino austriaco	60,429
Escudo portoghese	17,35
Peseta spagnola	12,298
Yen giapponese	3,951

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riattribuzione di marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che, con decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata, è stato riattribuito il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi alla ditta a fianco dello stesso indicata:

Decreto ministeriale 19 marzo 1979

Provincia di Benevento:

« 1-BN »: S.n.c. L.A.M.P. di Ascari-La Bella & C., in S. Giorgio La Molara, corso Umberto n. 71.

(3273)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano delle zone da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Castelvetro Piacentino.

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1979, n. 201 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2025/1976 nella seduta del 22 marzo 1979) è stato approvato il piano delle zone da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Castelvetro Piacentino (Piacenza), adottato con deliberazione del consiglio comunale 15 luglio 1977, n. 58.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(3283)

Variante al piano di zona del comune di Bazzano

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1979, n. 206 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 2029/2031 nella seduta del 22 marzo 1979) è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Bazzano (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 4 ottobre 1974, n. 150.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3281)

Variante al piano di zona del comune di Parma

Con deliberazione della giunta regionale 20 febbraio 1979, n. 555 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1841/1799 nella seduta del 15 marzo 1979) è stata approvata la variante al vigente piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Parma, adottata con deliberazione del consiglio comunale 14 luglio 1978, n. 666.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3282)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Osnago

Con deliberazione della giunta regionale 20 febbraio 1979, n. 21816, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Osnago (Como), adottato con deliberazione consiliare 22 dicembre 1976, n. 94.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 19 maggio 1977, n. 55.

(3300)

Approvazione del piano di zona del comune di Roè Volciano

Con deliberazione della giunta regionale 13 febbraio 1979, n. 21664, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Roè Volciano (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3301)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto del prefetto di Pola n. 1575 del 6 marzo 1933, con il quale il cognome del sig. Stancich Matteo, nato a Grisignana (Pola) il 2 maggio 1887, venne ridotto nella forma italiana di « Stagni », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Scarabogna Santa ed ai figli Pietro, Giovanna, Vittoria, Giovanni, Antonio e Anna;

Vista la domanda prodotta in data 12 maggio 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Stagni Benedetto, nato a Grisignana (Pola) il 21 marzo 1946, residente ad Erba (Como) in via Buonarroti, 6, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Stancich », posseduto dal padre Pietro prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Vista la lettera n. K.8 di data 5 agosto 1959, con la quale il Ministero dell'interno ha delegato questa prefettura per la revoca dei decreti di riduzione di cognomi in forma italiana a suo tempo adottati dai prefetti delle province di Pola, Fiume e Zara;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Pietro, sig. Stagni Benedetto, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Stancich ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Stagni assunto dalla moglie del predetto, Prodan Loredana nata a Spadici di Parenzo (Pola) il 19 giugno 1952.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti del figlio Stagni Cristian nato ad Erba il 5 gennaio 1974.

Il sindaco di Erba è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 15 marzo 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(2947)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di novantatre allievi ufficiali di complemento laureati dell'Aeronautica militare - Primo concorso 1979.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;
Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70, e conseguenti provvedimenti di esecuzione;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi e ruoli, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

Corpo di commissariato - ruolo commissariato . posti 3
Corpo sanitario aeronautico . » 90

Qualora i posti messi a concorso per uno dei Corpi predetti non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi all'altro Corpo, in aumento dei posti per esso messi a concorso, a suo giudizio discrezionale e a secondo delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) non abbiano superato il 28° anno di età alla data del presente decreto. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perché cittadini residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo e ruolo richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonché della idoneità generica al volo e abbiano una statura non inferiore a m 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato: della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali oppure laurea in scienze economiche e marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, o laurea in scienze economiche e laurea in scienze economiche e bancarie;

2) per il Corpo sanitario aeronautico: della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti al Corpo sanitario aeronautico ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono inoltre essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione allo esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero. L'idoneità fisica e attitudinale al servizio, di cui alla predetta lettera *c*) del presente articolo, verrà graduata a cura dei competenti organi della Aeronautica militare nelle tre categorie di 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

I concorrenti durante il periodo, in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione aeronautica, sempreché gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 2.000 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle predette domande, compilate secondo lo schema di cui all'allegato 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure, indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazione, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure, certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Dai suddetti documenti dovrà risultare la votazione riportata nell'esame di laurea.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al corso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il Corpo cui desiderino essere ammessi, oppure indichino il Corpo cui non possono essere ammessi, saranno assegnati d'ufficio dal Ministero al Corpo in base al titolo di studio posseduto.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà alla formazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per ogni corpo, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati medesimi e dei punteggi riportati dagli stessi in sede di visita fisio-psico-attitudinale.

Tali graduatorie condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, saranno, pertanto, formate come segue:

In base alla somma dei punti ripartiti da ciascun concorrente in relazione:

a) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale graduata come precisato all'art. 2, nelle tre categorie di 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente. Per ognuna delle predette categorie i competenti organi dell'Aeronautica militare indicheranno un punteggio espresso come segue: ottimo da 16 a 20 punti; buono da 6 a 15 punti; sufficiente da 1 a 5 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 6,6 punti per laurea conseguita con 66/110 e 11 punti per laurea conseguita con 110/110;

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 0,20 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) 0,70 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

3) 0,40 punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione;

4) 0,20 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

5) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

6) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

7) da 0,10 a 0,30 punti, in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale (esclusa l'abilitazione in medicina e chirurgia).

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

Il Ministero provvederà a far sottoporre i concorrenti agli accertamenti dell'idoneità, di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati risultati idonei agli accertamenti stessi, che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari.

I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver subito la visita medica di leva, o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

I giovani invece che abbiano già subito la visita medica di leva o siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente.

Coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali nella data e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi, che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale, saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno tuttavia ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministro della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi, che, pur avendo superato tutti gli esami della prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio e di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare, che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo d'informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare di impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento.

Coloro che rivestano grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al concorso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4), del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo, di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 19 gennaio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1979
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 218

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione
Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare (o, capitaneria di porto) di . . . . abitante a (1) . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . numero telefonico . . . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo . . . . ruolo (2) . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'università, o l'istituto di . . . . nell'anno (5) . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) (o di presumere di conseguire l'abilitazione professionale) (6) il . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .;
ecc. . . . . . .;

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (9) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e del numero telefonico. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare il Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificando altresì il ruolo di cui all'art. 1 del bando di concorso.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione del Corpo ovvero la indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare il Corpo secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) *In caso di non iscrizione indicarne i motivi.*

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva di mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio, di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Avvertenze. — Si invitano i candidati ad inviare — in carta semplice — copia della domanda di partecipazione al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui al presente bando presumibilmente presso la scuola Aeronautica militare di Firenze nel mese di settembre 1979.

La suddetta pianificazione potrà subire modifiche in relazione alle esigenze di servizio dell'Aeronautica militare. In ogni caso i vincitori del concorso riceveranno tempestivo avviso di convocazione ai corsi di cui trattasi con l'indicazione della sede del corso e della data di presentazione.

(2772)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Riduzione del numero dei posti dei concorsi a segretario in prova, coadiutore in prova e commesso in prova, da destinare presso gli uffici centrali e periferici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visti i decreti ministeriali n. 1987 del 16 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979, registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 128, n. 1990 del 16 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979, registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 123 e n. 1991 del 16 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979, registro n. 4 A.N.S., foglio n. 126, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1979, con i quali sono stati rispettivamente banditi:

a) un concorso, per esami, a ventuno posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto da destinare presso gli uffici centrali e periferici dell'azienda;

b) un concorso, per esami, a venticinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva da destinare presso gli uffici centrali e periferici dell'azienda stessa;

c) un concorso, per titoli, a diciotto posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria *da destinare presso gli uffici centrali e periferici* dell'azienda medesima;

Visti gli articoli 1 e 17 dei bandi di concorso di cui alle lettere *A)* e *B)*, nonché gli articoli 1 e 18 del bando di concorso di cui alla lettera *C)*, in base ai quali i posti disponibili sono stati ripartiti per contingenti fra la Direzione generale e taluni compartimenti del Centro-Nord d'Italia;

Considerato che dei posti messi a concorso con i predetti bandi ne risultano destinati al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta complessivamente quattro, di cui uno per segretario in prova, uno per coadiutore in prova e due per commesso in prova;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con la quale è stato approvato lo statuto speciale per la predetta regione;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, che detta le norme di attuazione del menzionato statuto;

Atteso che, in applicazione dell'art. 51 della citata legge n. 196, la copertura dei posti destinati alla ripetuta regione va effettuata con appositi concorsi, da espletare in Aosta e comprendenti anche una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese;

Ritenuto, che, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario ridurre il numero dei posti messi a concorso con il bando di cui alla precedente lettera *A)* da ventuno a venti, il numero dei posti messi a concorso con il bando di cui alla precedente lettera *B)* da venticinque a ventiquattro e quello dei posti messi a concorso con il bando di cui alla precedente lettera *C)*, infine, da diciotto a sedici, con riserva di indire, per i posti portati in detrazione e destinati al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta, dei nuovi bandi di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, il posto di segretario in prova, quello di coadiutore in prova ed i due posti di commesso in prova, destinati al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta e messi a concorso con i bandi citati nelle premesse, sono soppressi.

Art. 2.

I posti previsti negli stessi bandi sono conseguentemente ridotti nella misura appresso specificata:

a) i posti di segretario in prova da ventuno a venti;

b) i posti di coadiutore in prova da venticinque a ventiquattro;

c) i posti di commesso in prova da diciotto a sedici.

Art. 3.

Si fa riserva di indire, a breve scadenza, appositi concorsi per la copertura dei posti destinati al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1979
Registro n. 5 *A.N.A.S., foglio n.* 257

(3549)

Modificazioni al bando del concorso a venti posti di cantoniere in prova, da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1979, n. 1513, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979, registro n. 4, foglio n. 204, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 24 marzo 1979, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli a venti posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausi-

liaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta, con sede in Aosta;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta;

Considerato che l'art. 51 della predetta legge prevede che i bandi di concorso per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, da impiegare nella regione della Valle d'Aosta, devono contemplare anche una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario integrare il citato decreto n. 1513 del 19 febbraio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, all'art. 1 del citato decreto ministeriale 19 febbraio 1979, n. 1513, citato in premessa, è aggiunto il seguente secondo comma:

« I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno sottoposti ad una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese ».

Art. 2.

All'art. 7 dell'anzidetto decreto ministeriale 19 febbraio 1979, n. 1513, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Alla predetta commissione sarà aggregato un professore di lingua francese presso un istituto di istruzione secondaria ».

Art. 3.

Dopo l'art. 7 del citato decreto ministeriale n. 1513, è aggiunto il seguente art. 7-*bis*:

« La prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese si svolgerà in Aosta.

La sede e la data dell'anzidetta prova saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata, con almeno venti giorni di anticipo ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro: Compagna

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1979
Registro n. 5 *A.N.A.S., foglio n.* 258

(3550)

Modificazioni al bando del concorso a due posti di operaio specializzato in prova, da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

Visto il decreto ministeriale n. 785 del 14 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979, registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 184, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1979, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica, a due posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai specializzati dell'A.N.A.S. con le mansioni di conducente di automezzi pesanti, trattori e macchine operatrici, da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta, con sede in Aosta;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta;

Atteso che in applicazione dell'art. 51 della suddetta legge n. 196 la copertura dei posti destinati alla predetta regione va effettuata con un concorso apposito da espletarsi in Aosta e comprendente anche una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario integrare il citato decreto n. 785 del 14 febbraio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, all'art. 1 del decreto ministeriale n. 785 del 14 febbraio 1979, citato in premessa, è aggiunto il seguente secondo comma:

« I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno sottoposti ad una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese ».

Art. 2.

All'art. 7 dell'anzidetto decreto ministeriale n. 785/1979 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Alla predetta commissione sarà aggregato un professore di lingua francese presso un istituto di istruzione secondaria ».

Art. 3.

All'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale n. 785/1979 i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Essa si svolgerà in Aosta.

La sede e la data in cui si svolgeranno la prova pratica di idoneità tecnica e quella per l'accertamento della conoscenza della lingua francese saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro: Compagna

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1979
Registro n. 5 *A.N.A.S., foglio n.* 259

(3551)

Modificazioni al bando del concorso a dieci posti di operaio qualificato in prova, da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

Visto il decreto ministeriale n. 810 del 14 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979, registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 160, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 28 marzo 1979, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica, a dieci posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta con sede in Aosta;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta;

Atteso che in applicazione dell'art. 51 della suddetta legge n. 196 la copertura dei posti destinati alla predetta regione va effettuata con un concorso apposito da espletarsi in Aosta e comprendente anche una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario integrare il citato decreto n. 810 del 14 febbraio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, all'art. 1 del decreto ministeriale n. 810 del 14 febbraio 1979, citato in premessa, è aggiunto il seguente secondo comma:

« I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno sottoposti ad una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese ».

Art. 2.

All'art. 7 dell'anzidetto decreto ministeriale n. 810/1979 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Alla predetta commissione sarà aggregato un professore di lingua francese presso un istituto di istruzione secondaria ».

Art. 3.

All'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale n. 810/1979 i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Essa si svolgerà in Aosta.

La sede e la data in cui si svolgeranno la prova pratica di idoneità tecnica e quella per l'accertamento della conoscenza della lingua francese saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1979
Registro n. 5 *A.N.A.S., foglio n.* 260

(3552)

Modificazioni al bando del concorso a venti posti di operaio comune in prova, da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto ministeriale n. 832 del 14 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979, registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 222, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 30 marzo 1979, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli, a venti posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta;

Atteso che in applicazione dell'art. 51 della suddetta legge n. 196 la copertura dei posti destinati alla predetta regione va effettuata con un concorso apposito da espletarsi in Aosta e comprendente anche una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario integrare il citato decreto n. 832 del 14 febbraio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, all'art. 1 del decreto ministeriale n. 832 del 14 febbraio 1979, citato in premessa, è aggiunto il seguente secondo comma:

« I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno sottoposti ad una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese ».

Art. 2.

All'art. 8 dell'anzidetto decreto ministeriale n. 832/1979 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Alla predetta commissione sarà aggregato un professore di lingua francese presso un istituto di istruzione secondaria ».

Art. 3.

Dopo l'art. 8 del citato decreto ministeriale n. 832/1979 è aggiunto il seguente art. 8-*bis*:

« La prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese si svolgerà in Aosta.

La sede e la data dell'anzidetta prova saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1979
Registro n. 5 *A.N.A.S., foglio n.* 261

(3553)

REGIONE SARDEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Sassari.

Con decreto dell'assessore all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna 22 marzo 1979, n. 1688, sono riaperti i termini di cui al precedente decreto assessoriale 7 febbraio 1979, n. 01502, per la presentazione delle domande al concorso pubblico per il conferimento di trentasei sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Sassari e sono state aggiunte al bando medesimo le seguenti sedi farmaceutiche:

Sassari: 19ª, 21ª, 29ª (sedi urbane);

Tula: (rurale);

Viddalba: (rurale).

Le domande dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale, via Amendola, n. 55, Sassari, entro e non oltre le ore 12,30 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3259)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 154/San. del 26 maggio 1977, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1976;

Visto il proprio decreto n. 211/San. in data 1° febbraio 1978, con cui sono state ammesse due candidate al concorso in parola;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice costituita con proprio decreto n. 239/San. del 27 aprile 1978;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Considerato che i posti da conferire sono contenuti entro i limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1) Ciappa Rosa . . . . punti 63,976
2) Asnaghi Enrica . . . . » 58,501

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 11 gennaio 1979

p. *Il presidente*: MALDINI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 299 dell'11 gennaio 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto n. 154 del 26 maggio 1977 per sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1976;
Viste le preferenze delle sedi di condotte indicate dalle singole concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Considerato che i posti da conferire sono contenuti nei limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

Ciappa Rosa: consorzio ostetrico di Dongo-Garzeno-Germasino-Stazzona;
Asnaghi Enrica: consorzio ostetrico di Alzate Brianza-Brenna-Anzano del Parco-Orsenigo.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 11 gennaio 1979

p *Il presidente*: MALDINI

(3358)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1788 del 3 giugno 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1976;
Visto il decreto di ammissione delle candidate n. 3661 del 12 dicembre 1977;
Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 3459 del 2 novembre 1978;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

L'ostetrica sig.ra Guidetti Patrizia unica candidata che ha preso parte al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1976, è dichiarata idonea con punti 45,00 su 100.

Reggio Emilia, addì 27 marzo 1979

Il medico provinciale: BATTIATI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 985 in data 27 marzo 1979, con cui è stata dichiarata l'idoneità dell'unica candidata al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1976, ostetrica sig.ra Guidetti Patrizia;
Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate dalla candidata;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

L'ostetrica sig.ra Guidetti Patrizia è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Castelnuovo nei Monti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia e del comune interessato.

Reggio Emilia, addì 27 marzo 1979

Il medico provinciale: BATTIATI

(3284)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale presso il centro « Villa Igea »;
un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento.

(1153/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche di anatomia e istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche di anatomia e istologia patologica.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(1158/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791050)